ISTITUZIONE DEL PREMIO DI «MAESTRO DELL'ARTE DELLA CUCINA ITALIANA»

Art. 7

Comitato di selezione

Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Versione in vigore dal 21 maggio 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»
Estremi	Legge 19 aprile 2024, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-premio-di-maestro-dell-arte-della-cucina-italiana/art-7-comitato-di-selezione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it